



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81

**Regolamento sulla utilizzazione di locali di proprietà comunale
da parte di soggetti senza scopo di lucro
per finalità sociali, culturali e ricreative**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 30.07.2010



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 9, comma 4, del *Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.3.2009, ha per oggetto le modalità di utilizzazione dei locali di proprietà comunale, posti sia all'interno del palazzo municipale sia al suo esterno, da parte di soggetti non aventi scopo di lucro per finalità di carattere sociale, culturale e ricreativo.

2. Il Comune di Lorenzana, in attuazione di principi di sussidiarietà, cooperazione e solidarietà stabiliti dallo Statuto e nei limiti delle disponibilità e delle risorse previste in bilancio, valorizza e sostiene le forme associative senza scopo di lucro operanti nel proprio territorio anche mediante la concessione in uso temporaneo e limitato di locali di proprietà comunale, nelle forme e con le modalità disciplinate dal presente regolamento.

3. La concessione in uso dei locali di proprietà comunale ai soggetti sotto specificati viene effettuata con criteri di equità e trasparenza e con l'obiettivo di realizzare il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali e alla promozione della comunità civile.

4. L'utilizzazione dei locali di proprietà comunale oggetto del presente regolamento avviene, di norma, senza oneri finanziari aggiuntivi per il Comune che non siano quelli finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali medesimi. In casi straordinari, la Giunta comunale, con provvedimento motivato, può autorizzare l'assunzione di oneri finanziari connessi all'uso dei locali di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 2 e per le finalità previste dal presente regolamento.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono utilizzare in via temporanea e limitata i locali di proprietà comunale situati all'interno del palazzo municipale o all'esterno di esso i soggetti operanti nel territorio comunale o che comunque svolgono un'attività di particolare rilevanza per la comunità e per la promozione del territorio e che agiscono in qualità di:

- a) enti pubblici;



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81

- b) organizzazioni di volontariato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 28;
- c) fondazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, associazioni di promozione sociale e altre associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, gruppi e altri organismi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. La natura non lucrativa di utilità sociale dell'organizzazione, se questa non è già iscritta nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 e successive modificazioni, deve risultare espressamente dallo statuto dell'associazione;
- d) le cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alle legge 8 dicembre 1991, n. 381 e alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 84;
- e) le organizzazione non governative (ONG) di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49;
- f) soggetti, enti privati e singoli cittadini, che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune per una singola manifestazione e limitatamente alla manifestazione oggetto della richiesta di contributo.

Art. 3
Attività

1. Le attività svolte dai soggetti di cui all'art. 2 nei locali di proprietà comunale devono essere rivolte alla cittadinanza o a determinate categorie di essa (anziani, giovani, famiglie, etc.), senza discriminazioni di genere, religione, razza, professione, appartenenza politica o altro.
2. A titolo esemplificativo le attività possono articolarsi secondo la seguente tipologia:
 - a) attività di interesse sociale e di promozione dei diritti di cittadinanza;
 - b) attività gratuita di consulenza, sostegno e orientamento per determinate categorie di popolazione (anziani, giovani, famiglie, migranti, etc.);
 - c) attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni storici e artistici;
 - d) attività formative e di sostegno all'educazione non formale;
 - e) attività ricreative;
 - f) attività di promozione e di valorizzazione del turismo locale;
 - g) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - h) attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro;
 - i) attività nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale
3. Le attività di cui al comma precedente o ad esse assimilabili si svolgono di norma in forma di incontri (singoli o collettivi), riunioni, seminari, conferenze, dibattiti, etc., per i quali non



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81

può essere richiesto ai partecipanti alcun tipo di pagamento, né a titolo di ingresso né a titolo di rimborso spese.

4. Lo svolgimento in via eccezionale di manifestazioni o spettacoli che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso nei locali di proprietà comunale è soggetto all'autorizzazione preventiva della Giunta comunale oltre che alle altre autorizzazioni previste dalla legge.

4. Salvo diversa disposizione appositamente emanata dall'amministrazione in occasione di eventi o manifestazioni particolari, all'interno dei locali di proprietà comunale è tassativamente vietata ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche a titolo gratuito, e ogni attività di vendita di prodotti o manufatti di qualsiasi genere.

Art. 4

Accesso all'uso dei locali di proprietà comunale

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per poter accedere all'uso dei locali di proprietà comunali, devono obbligatoriamente presentare domanda scritta indirizzata al Sindaco, redatta in conformità del modulo allegato al presente regolamento (**Allegato A**) e corredata della documentazione richiesta.

2. Il Sindaco o un suo delegato rilascia l'autorizzazione all'uso dei locali di proprietà comunale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto richiedente. L'autorizzazione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio e deve essere rinnovata per ogni anno successivo da parte dei soggetti che intendono avvalersi ancora dei locali messi a disposizione dal Comune, presentando domanda di rinnovo conforme al modulo allegato al presente regolamento (**Allegato B**);.

3. In caso di non accoglimento della domanda per accedere all'uso dei locali di proprietà comunale, per mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento o per altri motivi impedienti, il Sindaco o suo delegato comunicano al soggetto richiedente le ragioni che hanno determinato il diniego dell'autorizzazione.

4. E' istituito l'elenco dei soggetti autorizzati all'uso dei locali di proprietà comunale per le finalità disciplinate dal presente regolamento. Tale elenco, aggiornato annualmente, viene pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Amministrazione comunale.



COMUNE DI LORENZANA

Provincia di Pisa

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81

Art. 5

Modalità di utilizzazione dei locali di proprietà comunale

1. L'utilizzazione dei locali di proprietà comunale da parte dei soggetti autorizzati è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni e norme di comportamento:

- a) è vietato apportare modifiche di qualsiasi tipo alle strutture o agli impianti esistenti;
- b) non devono essere arrecati danni agli arredi e agli eventuali macchinari (computer, stampanti, etc.) di proprietà comunale eventualmente presenti nei locali;
- c) ogni soggetto utilizzatore deve rimuovere dai locali, alla fine di ogni singola attività, tutti gli eventuali arredi, strumenti o altro materiale di sua proprietà;
- d) ogni soggetto utilizzatore deve altresì provvedere alla pulizia dei locali alla fine di ogni singola attività, in modo da consentirne l'immediato uso da parte di altri soggetti o del Comune;
- e) è vietato l'uso dei locali da parte di minori non accompagnati;

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni e norme di comportamento di cui al comma 1 determina il richiamo scritto da parte dell'Amministrazione comunale nei confronti del soggetto inadempiente. In caso di persistente inadempienza l'Amministrazione comunale procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I soggetti utilizzatori resisi responsabili di danneggiamenti alle strutture, agli impianti, agli arredi o agli eventuali macchinari di proprietà comunale saranno tenuti al risarcimento del danno, oltre ad essere esclusi nell'immediato dal beneficio.

Art. 6

Referente unico dei soggetti utilizzatori dei locali di proprietà comunale

1. Al fine di evitare l'uso improprio dei locali di proprietà comunale da parte di un singolo soggetto e la sovrapposizione delle diverse attività promosse dai soggetti autorizzati, questi ultimi, su richiesta dell'Amministrazione comunale, individuano un referente unico, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione medesima.

2. Il referente unico è il depositario delle chiavi di accesso ai locali di proprietà comunale e ad esso dovranno rivolgersi i soggetti utilizzatori per lo svolgimento delle loro attività nei suddetti locali.

3. Il referente unico è responsabile della redazione del calendario delle attività programmate, il quale dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale, con cadenza almeno annuale e ogniqualvolta si renda necessario a seguito di variazioni, cessazioni, nuove autorizzazioni.



COMUNE DI LORENZANA

Provincia di Pisa

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81

4. In caso di concomitanza di attività diverse promosse nella stessa giornata, i soggetti promotori concorderanno con il referente unico gli orari di svolgimento, in modo da garantire un'equa utilizzazione degli spazi.

Art. 7

Oneri per l'Amministrazione comunale

1. Compete all'Amministrazione comunale l'assunzione degli oneri finanziari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso ai soggetti di cui all'art. 2, nonché l'assunzione degli oneri per le utenze ivi installate.

2. Non compete all'Amministrazione comunale l'assunzione degli oneri per la pulizia dei locali suddetti, della quale dovranno farsi carico i soggetti utilizzatori, secondo quanto previsto all'art. 5.

Art. 8

Locali messi a disposizione

1. Sono attualmente disponibili per le attività svolte dai soggetti di cui all'art. 2 i seguenti locali:

- Locali dell'ex ambulatorio medico e presidio socio-sanitario, situati al piano primo del Palazzo municipale, Via A. Gramsci, 27.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di variare la ubicazione dei locali o di limitarne la disponibilità in ragione delle proprie esigenze organizzative.

3. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzazione dei locali da parte dei soggetti autorizzati a seguito di sopravvenute esigenze connesse alla propria attività istituzionale o qualora vi sia la necessità di utilizzarli per proprie iniziative o manifestazioni.

Allegato A: Domanda per l'autorizzazione all'uso dei locali di proprietà comunale (primo anno);

Allegato B: Domanda per il rinnovo dell'autorizzazione all'uso dei locali di proprietà comunale (anni successivi al primo)